



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - RIFIUTI

TAR Veneto, Sez. IV, n. 81 dd. 20 gennaio 2025 – art. 25 comma 7 del d.lgs. 152/2006 - VIA - perentorietà dei termini del procedimento di VIA –il mancato rispetto dei termini perentori non produce efficacia caducante sul provvedimento impugnato – obbligo di risarcimento: non sussiste; obbligo di indennizzo: sussiste

La vicenda inerisce alla gestione di una discarica posta in territorio comunale veneto, di titolarità di un soggetto, affidata in gestione operativa ad una società terza per la quale era stata proposta una domanda di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs 152/06, nonché dell'art.11 LR 4/16, attivando la relativa procedura. Nel corso del procedimento la Regione aveva disposto una proroga; successivamente la Commissione regionale (poi, Comitato Tecnico regionale) aveva richiesto al proponente documentazione integrativa ex art.26 comma 3 D.lgs 152/06 comunicando la sospensione dell'istruttoria dovuta alla intervenuta decadenza della Commissione regionale stessa, poi sostituita dalla nomina del nuovo Comitato Tecnico Regionale. Il proponente aveva fornito la documentazione integrativa richiesta, alcuni uffici rappresentati nel CTR avevano espresso ulteriori perplessità sul piano tecnico, il proponente aveva presentato integrazioni volontarie per ben tre volte. Nonostante ciò, era seguito parere negativo del CTR preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 contenente l'indicazione di 12 punti (in realtà 10, mancando i nn.4 e 8) recanti gli elementi e le circostanze ritenute ostative alla emissione del parere favorevole, pur a fronte delle integrazioni fornite. Infine, il direttore competente aveva espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale, impugnato avanti al TAR Veneto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio, l'attività procedimentale era continuata con presentazione di modifiche progettuali che rendevano l'opera assentibile da parte della Regione e, infine, il progetto veniva assentito. Alla luce di un tanto, la Regione aveva chiesto in giudizio la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

La sentenza in commento nega tale accertamento in rito, alla luce dell'istanza risarcitoria avanzata dalla ditta, per la quale l'interesse ad una pronuncia nel merito doveva ritenersi permanere, anche perché alla fine era stata autorizzata (solo) una misura di *capping* della discarica del tutto diversa, senza aumento della volumetria utile di rifiuti conferibili rispetto al progetto AIA oggetto di censura.

Nel merito, la sentenza riconosce fondato il ricorso per il mancato rispetto da parte della Regione dei termini stabiliti dal D.lgs n. 152 del 2006 (nonché dalla L.R. 10/99 successivamente abrogata dalla L.R. 4/2016) stabiliti per la conclusione del procedimento, sebbene ritenendo che il vizio riscontrato non abbia portata invalidante del provvedimento adottato.

La Regione aveva negato il ritardo, limitandosi ad eccepire la natura ordinatoria dei termini del procedimento: il TAR riconosce, invece, la sopravvenienza normativa rappresentata dall'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017, del comma 7 all'art.25 D.lgs 152/06 il quale sancisce espressamente che *"Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori"*. Quindi, afferma il TAR, a decorrere dal 2017 (e quindi nell'agosto 2019, momento in cui era stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento), la legge prevede espressamente la perentorietà dei termini di conclusione della VIA, con applicazione del principio *tempus regit actum*, ragione per cui la Regione avrebbe comunque dovuto emettere il provvedimento entro il termine massimo di 150 giorni dal momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017. Le conseguenze della violazione di tale termine perentorio sono indicate al comma 7 dell'art.25 D.lgs 152/06, il quale afferma che *"Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*. La sentenza ne ritrae che *"all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, non consegue l'invalidità del provvedimento quanto piuttosto la fruibilità dello strumento rimediabile di cui all'art. 2-bis l. n. 241/1990"*; con l'ulteriore conseguenza che il vizio lamentato, pur presente nel caso di specie, non ha efficacia caducante del provvedimento impugnato.

In merito alle numerose censure formulate dal ricorrente all'esercizio del potere discrezionale da parte della Regione, il TAR verificato che il progetto non risultava assentibile già *"in astratto"*, per riscontrata incompatibilità dello stesso rispetto alla cornice normativa di

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

riferimento in materia di disciplina regionale dei rifiuti, non si è addentrato sulle ulteriori doglianze, le quali - dando per presupposta l'astratta compatibilità del progetto con la normativa di settore (mancante nel caso di specie) erano volte a censurare l'operato dell'Amministrazione sotto il profilo della compatibilità *"in concreto"*.

Infine, la sentenza rigetta la domanda risarcitoria, nonostante la ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso, a mezzo del quale parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei termini di conclusione del procedimento, in quanto l'art. 2 bis della L. 241/1990 prevede, per le ipotesi di mero ritardo, *species* in cui ricade la fattispecie concreta esaminata, la conseguenza dell'obbligo di indennizzo, non quella del risarcimento. Il TAR ricorda che l'indennizzo è previsto per le ipotesi di danni consequenziali ad un'attività lecita, il risarcimento, invece, offre tutela per i casi in cui sia stato commesso un illecito. L'aver azionato solamente la domanda risarcitoria a fronte di un'ipotesi di responsabilità da fatto lecito non consente al Giudice di pronunciarsi sul diverso strumento rimediale rappresentato dall'indennizzo, pena la violazione del principio della domanda.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=201901261&nomeFile=202500081_01.html&subDir=Provvedimenti